

DIREZIONE
GARE E APPALTI

Servizio
Amministrativo Opere e Lavori Pubblici

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori: “PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021/2027 - Priorità 2 Sostenibilità ambientale - Azione 2.2.7.2 Interventi per il rafforzamento della componente naturale urbana, la realizzazione, il potenziamento delle infrastrutture verdi e blu in ambito urbano – operazione codice locale progetto FI2.2.7.2.d “Piano del Verde in azione”: realizzazione area attrezzata Carraia”, codice opera 240175 - CUP H15I25000060006

PREMESSE

Con determinazione a contrarre della Direzione Ambiente, Servizio Parchi, Giardini ed Aree Verdi, **n. DD/2025/00477 del 29/01/2026**, il Comune di Firenze ha disposto di procedere all'affidamento dell'Appalto dei lavori denominati **“PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021/2027 - Priorità 2 Sostenibilità ambientale - Azione 2.2.7.2 Interventi per il rafforzamento della componente naturale urbana, la realizzazione, il potenziamento delle infrastrutture verdi e blu in ambito urbano – operazione codice locale progetto FI2.2.7.2.d “Piano del Verde in azione”: realizzazione area attrezzata Carraia” – codice opera 240175 - CUP H15I25000060006**.

CUP H15I25000060006 CUI L01307110484202400111 CODICE OPERA 240175 CPV: 45236230-1 Lavori di superficie per giardini (principale); 45112300-8 Lavori di riporto e bonifica del terreno (secondario).

L'appalto è conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali dei seguenti *Criteri Ambientali Minimi*:

- per il servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde (adottati con DM n. 63 del 10 marzo 2020);
- per l'affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l'arredo urbano e di arredi per gli esterni e l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni (adottati con DM 7 febbraio 2023, pubblicato nella G.U. n. 69 del 22 marzo 2023);
- per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi (adottati con D.M. 256 del 23 giugno 2022 e relativo Decreto correttivo del 5 agosto 2024).

L'affidamento avverrà mediante **procedura aperta** di cui all'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, come integrato e modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (nel prosieguo, solo “Codice”), **sulla base del criterio del minor prezzo**, ai sensi dell'art. 50, comma 4, nonché dell'art. 108 del Codice, e **con ricorso all'esclusione automatica delle offerte anomale**, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice.

La **durata del procedimento**, ai sensi dell'art. 1 dell'allegato I.3 al D.Lgs. 36/2023, è pari a **5 mesi** dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste nel medesimo allegato.

Il **luogo di esecuzione dei lavori** è Firenze, presso le aree del parco pubblico denominato “*Giardino della Carraia*” di Firenze.

Il **Responsabile Unico del Progetto (RUP)**, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è la Dott.ssa Cecilia Cantini, Dirigente del Servizio Parchi, Giardini ed Aree Verdi, pec: direz.ambiente@pec.comune.fi.it - indirizzo postale: Via Elio Gabbuggiani n. 3/9, cap 50144, Firenze, e-mail: cecilia.cantini@comune.fi.it, tel.: +39 055 262 5344.

Il **progetto esecutivo**, validato dal RUP con verbale del 23/12/2025, è stato approvato con deliberazione di Giunta n. DG/2025/00555 del 31/12/2025.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) denominato “**Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana**”, in sigla **START**, accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it>.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

La disciplina per lo svolgimento con modalità telematica della procedura di gara è contenuta nel presente disciplinare, nel D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R, “*Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)*” e nelle “*Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana*” approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/> nella sezione Progetto.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento “*Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana*”, consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>, nella sezione Progetto.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla Piattaforma e sul profilo del committente del Comune di Firenze all'indirizzo internet <https://affidamenti.comune.fi.it/node/17053>, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del Codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "*Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana*", consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spese e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "*Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana*", consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

1. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
2. disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.

82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni). **N.B.: ad oggi è possibile l'accesso tradizionale sulla piattaforma START mediante username e password.**

3. avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

4. avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE (per l'accesso alla piattaforma)

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma START.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni). Come indicato al precedente paragrafo, al n. 2, **ad oggi è possibile anche l'accesso tradizionale sulla piattaforma START mediante username e password.** Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center del gestore del Sistema Telematico al numero +39 02 8148 0761, oppure inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

a) Documentazione approvata con determinazione dirigenziale n. DD/2026/00815 del 10/02/2026, salvo i documenti generati dal sistema START:

- Bando di gara;

- Disciplinare di gara;

- Modulistica per offerta costituita da:

- Domanda di partecipazione generata sul sistema telematico START;
- DGUE compilabile on line sul sistema telematico START;
- Modello A.1 - Dichiarazioni integrative al DGUE del concorrente;
- Modello A.2 - Dichiarazioni integrative al DGUE dell' Impresa consorziata/Impresa ausiliaria/Impresa cooptata;
- Modello Autocertificazione assolvimento imposta di bollo;
- Modello Comunicazione dati identificativi dei titolari effettivi del concorrente;
- Modello Offerta economica generato sul sistema telematico START.

b) Progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta n. DG/2025/00555 del 31/12/2025;

c) Altra documentazione:

- Informativa dettagliata sul trattamento dati personali, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo n. 2016/679;

- Codice di comportamento dipendenti Comune di Firenze, reperibile al seguente link <https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf>.

Ai fini della predisposizione dell'offerta, la documentazione di gara consistente negli elaborati sopra indicati è disponibile sulla piattaforma di intermediazione telematica (e-procurement) del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (in sigla «START»), il cui accesso è consentito all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it>, con l'avvertenza che domanda di partecipazione, DGUE del concorrente e offerta economica sono generate sul sistema START.

Bando, Disciplinare di gara e Capitolato speciale d'appalto sono pubblicati, altresì, sul profilo del committente del Comune di Firenze all'indirizzo internet <https://affidamenti.comune.fi.it/node/17053>.

2.2. CHIARIMENTI

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla presente procedura dovranno essere formulate attraverso l'apposita funzione "Richiesta chiarimenti", nella pagina di dettaglio della presente gara sul sistema telematico Start, **entro e non oltre il giorno 02/03/2026**. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti formulati successivamente al termine indicato, né alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti, formulate in tempo utile da parte degli operatori economici, verranno rese **entro il 06/03/2026**, mediante pubblicazione in forma anonima nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara su START. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la piattaforma telematica START¹ e si considerano eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema START. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale da parte dell'Amministrazione inerenti la documentazione di gara verranno pubblicate sul sistema START nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di "dettaglio della gara".

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

3. OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO, FINANZIAMENTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO. REVISIONE PREZZI

3.1. OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

L'intervento oggetto del presente appalto concerne i lavori denominati **"PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021/2027 - Priorità 2 Sostenibilità ambientale - Azione 2.2.7.2 Interventi per il rafforzamento della componente naturale urbana, la realizzazione, il potenziamento delle infrastrutture verdi e blu in ambito urbano – operazione codice locale progetto FI2.2.7.2.d "Piano del Verde in azione": *realizzazione area attrezzata Carraia*" – codice opera 240175 - CUP H15I25000060006.**

Gli interventi consistono in lavori di valorizzazione ambientale presso il parco pubblico denominato *"Giardino della Carraia"*, via dell'Erta Canina, Firenze.

Ogni onere per quanto sopra deve intendersi compreso e compensato nei prezzi delle opere in appalto.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice dei Contratti, l'appalto in oggetto non è stato suddiviso in lotti in quanto ha per oggetto una prestazione complessa ma unitaria, che non è scindibile senza compromettere la coerenza tecnica, gestionale o funzionale dell'intervento, e l'affidamento a un unico operatore consente di assicurare omogeneità nelle modalità esecutive, nei materiali utilizzati

¹ Per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

e nella gestione degli interventi, evitando disallineamenti che potrebbero derivare dall'operato di più appaltatori.

L'importo complessivo dell'appalto ammonta a € 385.088,85, di cui € 13.383,10 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 114.785,05 per costi della manodopera non soggetti a ribasso.

L'importo a base di gara, esclusi i costi della sicurezza, soggetto a ribasso, ammonta a € 371.705,75². Detto importo comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a € 114.785,05³.

L'appalto si compone delle lavorazioni indicate nella sottostante tabella:

Lavorazioni	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria (SI/NO)	Importo (€)	% su importo totale lavori	Prevalente o scorporabile	% massima di subappalto consentita
Verde e arredo urbano	OS24	I	SI	€ 193.922,34	50,36 %	Prevalente	50% dell'importo della categoria
Opere e impianti di bonifica e protezione ambientale	OG12	I	SI	€ 191.166,51	49,64 %	Scorporabile	100% dell'importo della categoria

Tutte le categorie di lavorazione sono a qualificazione obbligatoria⁴.

È ammesso il subappalto della **categoria prevalente OS24 entro il limite del 50% dell'importo della categoria**. La **categoria scorporabile OG12 è totalmente subappaltabile**.

*** ** **

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, commi 1, 2 e 2-bis e dell'Allegato I.01 del D.lgs. n. 36/2023, i contratti collettivi applicati al personale impiegato all'appalto oggetto della presente procedura sono:

- per le lavorazioni in categoria OS24 (prevalente): il Contratto Collettivo Nazionale per gli operai agricoli e florovivaisti 2022-2025, con codice alfanumerico CNEL A011, come integrato dal Contratto Collettivo Territoriale di Lavoro (C.I.T.) per gli operai agricoli, forestali privati, florovivaisti, semenzieri, addetti agriturismo/enoturismi/oleoturismo e fattorie didattiche, di Firenze e Prato del 20/12/2024, depositato in Direzione Territoriale del Lavoro;
- per le lavorazioni in categoria OG12 (scorporabile): il Contratto Collettivo Nazionale per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative siglato in data 3

² Come da indicazioni interpretative ed applicative di cui al bando tipo ANAC n. 1/2023 approvato con delibera n. 309 del 27 giugno 2023 e parere MIT, Servizio Supporto Giuridico, n. 2154 del 19/07/2023.

³ Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023, **i costi della manodopera non sono ribassabili**. Resta tuttavia ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

⁴ Come da parere del MIT n. 3255 del 30/01/2025.

marzo 2022 (accordo di rinnovo del 21 febbraio 2025), avente codice alfanumerico CNEL F012.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 11, co. 3, del Codice dei Contratti, è facoltà degli operatori economici indicare il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello/i indicato/i dalla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato I.01 del d.lgs. n. 36/2023, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto al comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice alfanumerico F012, F015, F018.

3.2. DURATA DELL'APPALTO

Il termine di esecuzione dei lavori è pari a 200 (duecento) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei medesimi.

In detto tempo è compreso anche quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori, comprese le ordinanze di chiusura al traffico od altro. L'Appaltatore dovrà avere cura di richiedere le ordinanze di chiusura stradale, ove occorrano, ed ottenere i permessi necessari alla esecuzione dei lavori.

3.3 FINANZIAMENTO PN METRO PLUS E RELATIVI OBBLIGHI

L'intervento è inserito negli strumenti di programmazione dell'Ente ed è finanziato con risorse PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021/2027 - Priorità 2 Sostenibilità ambientale - Azione 2.2.7.2 Interventi per il rafforzamento della componente naturale urbana, la realizzazione, il potenziamento delle infrastrutture verdi e blu in ambito urbano – Operazione codice locale progetto FI2.2.7.2.d “Piano del Verde in azione”.

Nel presente appalto trovano, pertanto, applicazione gli obblighi e le specifiche condizionalità del PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021/2027 nel rispetto degli obiettivi ambientali, tra i quali il principio del “non arrecare un danno significativo” (cd. “Do No Significant Harm” - DNSH) secondo il quale nessuna misura finanziata deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolano la mitigazione dei cambiamenti climatici.

Il presente appalto è, altresì, conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui ai seguenti Decreti ministeriali: D.M. n. 63 del 10 marzo 2020, D.M. 7 febbraio 2023, D.M. n. 256 del 23 giugno 2022 (e modificato con D.M. del 5 agosto 2024), come meglio indicato nelle premesse e specificato nell'art. 4 del CSA.

Al concorrente sarà pertanto richiesto di dichiarare, nel Modello A.1, fra l'altro, quanto segue:

a) **aver preso visione e accettare quanto previsto dalla relazione DNSH** inclusa nella documentazione progettuale e di assumersi gli obblighi specifici relativamente al “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020;

b) **di impegnarsi a rispettare le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM)** di cui ai Decreti ministeriali: D.M. n. 63 del 10 marzo 2020, D.M. 7 febbraio 2023, D.M. n. 256 del 23 giugno 2022 (e modificato con D.M. del 5 agosto 2024), come da Relazione CAM facente parte della documentazione progettuale.

3.4 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il contratto di appalto verrà stipulato con corrispettivo **a misura**, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) dell'Allegato I.7 del Codice.

All'aggiudicatario verrà corrisposta l'**anticipazione** del prezzo del 20% sul valore del contratto, alle condizioni e con le modalità indicate dall'art. 125, comma 1, del D.Lgs 36/2023 e dall'art. 18 del Capitolato speciale d'appalto.

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell'appalto avverrà ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede, tra l'altro, che:

- i certificati di pagamento siano emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento – e comunque non oltre 7 giorni dall'adozione - e che i pagamenti relativi siano effettuati entro il termine di 30 giorni dall'emissione dello stato di avanzamento;
- la rata di saldo sia pagata entro 30 giorni dall'esito positivo del collaudo.

3.5 REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 60, commi 2, 3 e 4-quater del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 16 comma 2 dell'Allegato II.2-bis del d.lgs. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al tre per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura del novanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo della costruzione elaborati dall'ISTAT.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione prezzi anche ai contratti di subappalto e ai sub-contratti comunicati alla stazione appaltante.

4. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice e dell'art. 12 del Capitolato speciale d'appalto, qualora in corso di esecuzione si renda necessario **un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto**, la Stazione appaltante potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto, è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale definizione di nuovi prezzi, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

5. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice (consorzi stabili) che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. In mancanza di indicazione si intende che eseguiranno i lavori con la loro struttura.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui sopra, quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Ai sensi dell'art. 67, comma 4, 4° periodo del Codice, **la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d)** (unicità del centro decisionale) sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97 del Codice.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso, ai sensi dell'art. 68, comma 14, del Codice, ricorrendo la presunzione di imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale (partecipazione plurima):

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvederà ad informare gli operatori economici coinvolti i quali hanno l'onere, entro 5 giorni, di dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

*** ** ***

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

*** ** ***

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei seguenti requisiti, meglio esplicitati nel prosieguo del presente paragrafo:

A) requisiti generali di cui agli articoli 94 ss. del D.Lgs. 36/2023, nonché gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente;

B) requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 100, comma 3 del D.Lgs. 36/2023;

C) requisiti speciali di qualificazione di cui all'art. 100, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, costituiti dal possesso di **attestazione SOA**, in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai lavori da assumere.

La stazione appaltante verificherà il possesso dei requisiti accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE). In sede di gara (Modello A.1 e Modello A.2), gli operatori economici dovranno pertanto autorizzare questa stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 35, co. 5-bis del Codice, al trattamento dei dati tramite il FVOE, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del Codice dei Contratti, nonché per le altre finalità previste dal Codice dei Contratti.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni. Sono inoltre esclusi dalla gara gli operatori economici che incorrano nella causa di esclusione di cui all'art. 27, comma 11 del d.lgs. 81/2008.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, i requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del Codice sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e, ai sensi dell'art. 67, comma 3 del Codice, dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;

- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice, dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE - CLAUSOLE SOCIALI

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 e dall'Allegato II.3 del medesimo decreto sono esclusi dalla procedura di gara:

- gli operatori economici che **occupano oltre cinquanta dipendenti** che, **al momento della presentazione dell'offerta**, non consegnano copia dell'**ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile** redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- gli operatori economici **che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta**, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, **hanno omesso di produrre** alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto **la relazione di genere sulla situazione del personale** maschile e femminile in ognuna delle professioni, ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposte di cui al comma 2 dell'art. 1 dell'Allegato II.3 del Codice;
- **gli operatori economici che, al momento della presentazione dell'offerta**, non abbiano assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- **gli operatori economici che, al momento della presentazione dell'offerta, non assumano l'obbligo di assicurare**, in caso di aggiudicazione del contratto e con

riferimento alle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali⁵:

- una quota pari almeno al **30%** all'**occupazione giovanile** (inferiore agli anni 36);
- una quota pari almeno al **15%** all'**occupazione femminile**;

Si precisa, relativamente alla predetta dichiarazione sugli obblighi assunzionali, che:

- **la dichiarazione deve essere sempre resa** (anche se all'atto della presentazione dell'offerta il concorrente disponesse del personale necessario, in quanto la dichiarazione vale anche per eventuali future assunzioni);

- **la mancanza della dichiarazione, l'omessa indicazione della percentuale, o l'indicazione di una percentuale inferiore a quelle minime di cui sopra, costituiscono causa di esclusione dalla procedura di gara**, non essendo sanabili con l'attivazione del soccorso istruttorio, così come specificato al successivo paragrafo 13.

Circa le modalità applicative ed il calcolo delle suddette percentuali, si rinvia alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche della Famiglia, del 20/06/2023 in G.U.R.I. n. 173 del 26/07/2023.

6.2 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

6.2.1 REQUISITI SPECIALI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituisce requisito di idoneità l'iscrizione nel Registro delle Imprese, oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia è richiesta l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2.2 REQUISITI SPECIALI DI QUALIFICAZIONE

Ai sensi dell'art. 100, comma 4, del Codice, degli articoli 2, 4 e 30 dell'allegato II.12 al medesimo codice, è richiesto che gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, siano in possesso di **attestazione SOA in corso di validità, rilasciata da Società di attestazione regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche, adeguate ai lavori da assumere.**

In particolare, ai sensi dell'art. 30 dell'allegato II.12 al Codice, **il concorrente dovrà qualificarsi, alternativamente, mediante il possesso dei requisiti economico- finanziari e tecnico – organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori, oppure dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alla categoria scorporabile per i loro singoli importi**, e quindi tramite:

A1) attestazione SOA nella categoria prevalente OS24 per l'importo totale dei lavori (classifica II, o superiore), con obbligo di subappalto necessario (qualificante) per la categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria⁶ OG12 non posseduta; in tal caso, il concorrente dovrà rendere specifica dichiarazione nel "*Modello A.1 - Dichiarazioni integrative al*

⁵ Come da determina a contrarre n. DD/2025/00477 del 29/01/2026, ed in conformità alle Linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche della Famiglia, del 20/06/2023 in G.U.R.I. n. 173 del 26/07/2023.

⁶ Cfr. parere del MIT al quesito n. 3255 del 30/01/2025.

*DGUE - concorrente*⁷ (oppure mediante apposita ulteriore dichiarazione da allegare alla documentazione amministrativa), nella quale si obbliga a subappaltare la categoria scorporabile per la quale non è qualificato;

OPPURE

B) attestazione SOA nella categoria prevalente OS24 in classifica I (o superiore) e nella categoria scorporabile OG12 in classifica I (o superiore). In alternativa, il concorrente può **costituire un RTI** con altro operatore economico qualificato, **oppure ricorrere all'avvalimento.**

Precisazione con riferimento alla validità dell'attestazione SOA

Nell'ipotesi in cui, anteriormente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, sia scaduto il quinquennio di validità della attestazione SOA, ovvero il triennio per la verifica intermedia, l'impresa potrà partecipare alla gara purché sia stata **attivata nei termini di legge** (cfr. rispettivamente artt. 16, comma 5 e 17, comma 1 dell'Allegato II.12 al Codice ⁸), la procedura **per il rinnovo o la verifica triennale della SOA**. La relativa **documentazione** dovrà essere inserita nella piattaforma START sotto la voce "*Documentazione amministrativa aggiuntiva*".

In tali fattispecie l'eventuale aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice, all'esito positivo del rinnovo/verifica.

In caso di partecipazione da parte di un consorzio stabile di cui alla lettera d) dell'art. 65, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, nel caso in cui sia scaduto, alla data fissata per la scadenza di presentazione delle offerte, il termine per la scadenza intermedia dell'attestazione SOA, il consorzio stesso deve aver presentato, entro tale termine, la prescritta domanda di adeguamento dell'attestazione, essendo indifferente il rispetto di qualsiasi altro termine prescritto invece per i singoli consorziati (come da delibera Anac n. 44, del 22 gennaio 2020, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti). Il concorrente è tenuto a dichiarare di aver sottoscritto, con la SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto di revisione, un contratto per la variazione della scadenza intermedia.

** ** *

Indicazioni per gli operatori esteri

Ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.12 al Codice, per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati membri la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 3, del codice.

⁷ Il concorrente, al punto appositamente predisposto del suddetto modello, dovrà indicare la categoria scorporabile oggetto del subappalto qualificante (OG12).

⁸ L'art. 16, comma 5, dell'Allegato II.12 al Codice in tema di **rinnovo quinquennale** dell'attestazione SOA, stabilisce che "*Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'operatore economico che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione*"; per quanto riguarda **la verifica triennale di mantenimento**, l'art. 17, comma 1 del citato Allegato II.12 al Codice prevede che "*In data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'operatore economico deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'operatore economico si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, lo stesso non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo*".

*** ** ***

Indicazioni sui requisiti di partecipazione per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2 lettere e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.2 e il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 6.3, nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

I requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.2.1 devono essere posseduti da ciascun soggetto componente il raggruppamento, consorzio ordinario, GEIE anche da costituire, da ciascuna impresa aderente al contratto di rete e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, comma 13 del Codice.

Il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 6.2.2, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Il raggruppamento deve comunque possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per l'impresa singola, **ferma restando, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, comma 11 del Codice, la necessità che l'esecutore sia un possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.**

Ai sensi dell'art. 68, comma 11 del Codice e dell'articolo 30 comma 2 dell'Allegato II.12 al Codice stesso, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Nel caso in cui un raggruppamento o un consorzio ordinario abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100, commi 3 e 4, del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento, o del consorzio.

*** ** ***

Indicazioni per le imprese cooptate

Ai sensi dell'art. 68, comma 12 del Codice e dell'art. 30, comma 4 dell'Allegato II.12 al Codice, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al paragrafo 6.2.2, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

*** ** ***

Indicazioni sui requisiti di partecipazione per i consorzi di società cooperative (art 65, comma 2, lettera b) del Codice) per consorzi tra imprese artigiane (art 65, comma 2 , lettera c) del Codice) e i consorzi stabili (art 65, comma 2, lettera d) del Codice)

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.2.1 e il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 6.2.2, nei termini di seguito indicati.

I requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.2.1 devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna impresa consorziata indicata come esecutrice delle prestazioni oggetto dell'appalto.

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 67, co. 2 lett. b), e 225, co. 13, del Codice dei Contratti e dell'articolo 18, co. 17 dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, i

requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui al paragrafo 6.2.2 devono essere posseduti:

a) in caso di **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b) e c) del Codice dei Contratti, direttamente dal consorzio** il quale fa valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che lo costituiscono;

b) in caso di **consorzi stabili** di cui all'articolo 65, co. 2, lett. d) del Codice dei Contratti, **qualora eseguano in proprio**, esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, dai medesimi consorzi, cumulando i requisiti con quelli posseduti dalle imprese consorziate;

c) in caso di **consorzi stabili** di cui all'articolo 65, co. 2, lett. d) del Codice dei Contratti, **qualora eseguano tramite le consorziate indicate in sede di gara, queste dovranno possedere i requisiti di capacità tecnica e finanziaria in proprio, ovvero avvalersi a sua volta di impresa qualificata, a pena di esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 67, comma 4, lett. c) del Codice**. L'impresa designata dal consorzio stabile potrà eventualmente avvalersi anche dei requisiti maturati in proprio dal medesimo consorzio.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del consorzio.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6.3.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente.

Ai sensi dell'art. 104, comma 2, del Codice, il contratto di avvalimento concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta. L'impresa ausiliaria dovrà altresì trasmettere la propria attestazione di qualificazione SOA (art. 104, comma 5, 1° periodo del Codice).

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

In caso di **avvalimento con indicazione di Consorzio Stabile quale impresa ausiliaria**, ai sensi dell'articolo 67 comma 7 del Codice, potranno essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio, a pena di esclusione dalla gara. **Di tali requisiti sarà fornita**

specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA. In carenza, il Consorzio “designato” dovrà presentare la documentazione attestante che i requisiti prestati sono stati maturati in proprio⁹.

L'impresa ausiliaria non potrà avvalersi a sua volta di altra impresa ausiliaria, in ragione della tipologia dell'appalto che prevede lavorazioni ordinarie e specialistiche che hanno continuità rispetto alla durata del cantiere e che verrebbero ad essere compromesse da una frammentazione degli esecutori, nonché ai sensi dell'art. 4 rubricato “contrasto al ribasso” del Protocollo Appalti del Comune di Firenze (siglato in data 24 maggio 2024 tra il Comune di Firenze e le sigle sindacali), stante la necessità di ridurre il rischio di situazioni che non tutelino e dequalifichino le condizioni di lavoro e consentire un maggiore controllo da parte della SA sulla regolarità contributiva e delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro ¹⁰ **(divieto di avvalimento a cascata).**

L' Impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti generali previsti dall'articolo 6.1 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione) oggetto di avvalimento.

Il concorrente inserisce sulla piattaforma il contratto di avvalimento, nonché le dichiarazioni dell'Impresa ausiliaria. Il contratto di avvalimento deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l' impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliaria **entro 10 giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. Il concorrente, pertanto, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE e Modello A.2 della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, accolta da questa stazione appaltante, si procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, nonché dall'art. 37, commi 1 e 2, del Capitolato speciale d'appalto, il **subappalto è consentito**, previa autorizzazione della stazione appaltante, entro il limite del **50% dell'importo della categoria prevalente OS24 e totalmente per la scorporabile OG12.**

⁹ In merito si rinvia anche alla delibera ANAC n. 558 del 29 novembre 2023.

¹⁰ Così come previsto dalla determina a contrarre n. DD/2025/00477 del 29/01/2026.

Il presente appalto prevede, come scorporabile, **la categoria OG12**, a qualificazione obbligatoria; pertanto, qualora il concorrente NON possieda nella suddetta categoria attestazione SOA, - e non intenda costituire un RTI con altro operatore economico qualificato, ovvero ricorrere all'avvalimento -, **la mancata espressione della volontà di ricorso per la medesima al subappalto qualificante comporterà la sua esclusione dalla gara.**

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 119 c. 2 del d.lgs. 36/2023, **il subappalto deve essere stipulato in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili con piccole e medie imprese**, come definite dall'articolo 1, co. 1, lett. o) dell'Allegato I.1 del D.lgs. 36/2023. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese, per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Le lavorazioni subappaltate non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione della tipologia dell'appalto che prevede lavorazioni ordinarie e specialistiche che hanno continuità rispetto alla durata del cantiere e che verrebbero ad essere compromesse da una frammentazione degli esecutori, nonché ai sensi dell'art. 4 rubricato "contrasto al ribasso" del Protocollo Appalti del Comune di Firenze (siglato in data 24 maggio 2024 tra il Comune di Firenze e le sigle sindacali), stante la necessità di ridurre il rischio di situazioni che non tutelino e dequalifichino le condizioni di lavoro e consentire un maggiore controllo da parte della SA sulla regolarità contributiva e delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro¹¹ **(divieto di subappalto a cascata).**

La Stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 119 comma 11 del Codice.

Ove non ricorrano le condizioni di cui al periodo precedente la Stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 119 del Codice, all'Appaltatore.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'articolo 119, co. 12 del d.lgs. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il **medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.**

Il subappaltatore è tenuto espressamente a **vincolarsi alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei CAM** di cui ai Decreti ministeriali D.M. n. 63 del 10 marzo 2020, D.M. 7 febbraio 2023, D.M. n. 256 del 23 giugno 2022 (e modificato con D.M. del 5 agosto 2024).

9. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, per la presente procedura non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106 del medesimo decreto.

¹¹ Così come previsto dall'art. 37 del Capitolato speciale d'appalto e ricordato dalla DD/2025/00477 del 29/01/2026.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **33,00**¹², secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 *“Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025”*, pubblicata al link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>¹³.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Qualora la ricevuta di pagamento del contributo non sia presente fra la documentazione amministrativa caricata dal concorrente sulla piattaforma START, la stazione appaltante ne richiederà la presentazione mediante soccorso istruttorio.

L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

11. SOPRALLUOGO

Ai fini della partecipazione alla gara, il sopralluogo presso i luoghi d'intervento non è obbligatorio e non verrà rilasciata alcuna attestazione di avvenuta visita da parte della Stazione Appaltante.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

12.1 MODALITÀ TELEMATICA DI PRESENTAZIONE

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma telematica START (**Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana**), accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it>.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 12/03/2026, a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Si precisa che:

- il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un'offerta dopo tale termine perentorio;
- la presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e **visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione**. Nella sezione “Comunicazioni ricevute” relative alla gara il Sistema START inserisce la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa, tale notifica è inoltrata alla casella di posta elettronica certificata del concorrente, ovvero, qualora non indicata, alla casella e-mail presente nell'indirizzario; la Piattaforma pertanto consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta presentazione dell'offerta.
- non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata;

¹² Secondo il metodo di calcolo adottato da Anac.

¹³ Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

- è possibile entro il termine perentorio di presentazione delle offerte ritirare l'offerta inviata;
- una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, presentare una nuova offerta.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e, quindi, la mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 150 MB per singolo file.

La Piattaforma accetta preferibilmente, per i documenti di testo, file con i formati PDF/ - PDF/A.pdf e PDF.P7M.

Per poter partecipare alla presente procedura, l'operatore economico deve accedere alla gara e caricare sulla piattaforma, nelle sezioni pertinenti, l'offerta.

12.2 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SUA VINCOLATIVITÀ

Ferme restando le indicazioni tecniche riportate nell'art. 1 e nel documento "*Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana*" (consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it>), di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella piattaforma.

L' "**OFFERTA**" è composta da:

A - Documentazione amministrativa;

B - Offerta economica.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta economica e, qualora richiesto, la restante documentazione, devono essere sottoscritte con firma digitale (o altra firma elettronica qualificata), come meglio di seguito dettagliato.

Dichiarazioni sostitutive

Le dichiarazioni sostitutive sono redatte ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, qualora si tratti di concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sulla piattaforma START, ad esclusione dei documenti generati direttamente dal sistema START, previa compilazione online. Si precisa che l'utilizzo di tale modulistica non è obbligatorio, a condizione che siano ugualmente prodotte tutte le dichiarazioni ed i contenuti di tali moduli, nonché i documenti ad essi allegati nei termini indicati dal presente disciplinare e nel rispetto delle forme previste dalle vigenti disposizioni normative.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l'offerta economica devono essere firmate digitalmente dal rappresentante legale del concorrente ovvero da un suo procuratore.

Tutte le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rese e firmate digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ognuno per quanto di propria competenza.

Documentazione

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. La documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti si attiverà il soccorso istruttorio.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante.

La Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Vincolatività dell'offerta

Con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

L'offerta è vincolante per il concorrente. **L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.**

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Avvertenze

La "Documentazione amministrativa" richiesta per l'ammissione alla gara deve essere separata dall' "Offerta Economica". Costituisce **causa di esclusione** la mancata separazione dell'Offerta Economica dalla "Documentazione amministrativa" e l'inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa, ove tale inserimento costituisca anticipazione del prezzo offerto del concorrente o, comunque, consenta la ricostruzione del prezzo offerto.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, **sono sanabili**:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC, anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta, nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;

- **la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta**, risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- **il difetto di sottoscrizione** della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta.
- l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di **copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile**, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e l'omessa attestazione della trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità; si precisa che il soccorso istruttorio opererà solo se il rapporto e la relativa attestazione sono antecedenti il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle offerte ¹⁴.

Non sono sanabili mediante soccorso istruttorio:

- **il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione** (a mero titolo esemplificativo, non è sanabile, ed è causa di esclusione, **la mancata espressione in gara della volontà di ricorso al subappalto qualificante**, in quanto trattasi di requisito di partecipazione);
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- **l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 6.1 del presente disciplinare** (altre cause di esclusione – clausole sociali)¹⁵.
- la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **5 (cinque)** giorni (art. 101, comma 3, del Codice), affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 (cinque) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

È facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

¹⁴ Cfr. Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati approvate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 20 giugno 2023 (GU n.173 del 26-7-2023).

¹⁵ Cfr. paragrafo 14 del Bando tipo 1/2023, approvato dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 309 del 27 giugno 2023 e aggiornato con delibera n. 365 del 16 settembre 2025.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non attivare il soccorso istruttorio qualora riesca per conto proprio, muovendo da elementi desumibili dalla documentazione pervenuta, a verificare autonomamente l'effettivo possesso dell'elemento e/o della dichiarazione omessa/a o risultato/a irregolare.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce negli appositi spazi previsti dalla Piattaforma START per la documentazione amministrativa, tutta la seguente documentazione (di cui in dettaglio più avanti):

- domanda di partecipazione ed eventuale procura;
- DGUE compilato on line;
- dichiarazioni integrative al DGUE;
- ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- comunicazione dei dati identificativi dei titolari effettivi;
- Rapporto sulla situazione del personale, se dovuto;
- autocertificazione relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta sulla domanda di partecipazione (mediante marca da bollo);
- documentazione in caso di avvalimento;
- documentazione per i soggetti associati.

14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione autogenerata dalla piattaforma START **non è perfettamente adeguata alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023** e quindi non vi è un perfetto allineamento fra le dichiarazioni in essa contenute e le dichiarazioni che il concorrente deve rendere ai sensi della normativa vigente.

In particolare:

- le dichiarazioni relative agli ulteriori soggetti previsti dall'art. 94, comma 3 del vigente Codice (amministratori del socio unico persona giuridica, amministratori di fatto), **poiché non sono presenti nella domanda, dovranno essere rese a parte nel Modello A.1 - Dichiarazioni integrative al DGUE del concorrente;**

- il richiamo all'art. 92 del DPR 207/2010 va inteso riferito all'**art. 30 dell'allegato II. 12 al Codice.**

14.1.1 GENERAZIONE DELLA DOMANDA

La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema START come precisato dal presente disciplinare, dovrà:

- Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Definire la forma di partecipazione** (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su "Modifica";
- Generare** il documento "*domanda di partecipazione*" accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- Scaricare** sul proprio pc il documento "*domanda di partecipazione*" generato dal sistema;

- v. **Firmare digitalmente** il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;
- vi. **Inserire** nel sistema il documento “domanda di partecipazione” firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

14.1.2 INDICAZIONI PER I CONSORZI E PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Nel caso di consorzio di cooperative o tra imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, il consorzio deve:

- 1. compilare i form on line** per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione”, **specificando la tipologia di consorzio** (consorzio stabile, di cooperative o consorzio di imprese artigiane) e **indicando le consorziate per le quali concorre alla gara;**
- 2.** firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema;
- 3.** qualora il consorzio stabile non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, costituiti o costituendi, ciascuno dei membri dell'operatore riunito può generare la propria “domanda di partecipazione”. La mandataria può però generare, oltre che per sé, anche per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizzario fornitori.

La mandataria deve verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei pdf “domanda di partecipazione” di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page;

- per ogni membro dell'operatore riunito dovranno essere specificate, al passo 2 della procedura di presentazione dell'offerta:

- la quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale ed economico-finanziario relativamente a tutti i membri dell'operatore riunito;
- le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i membri dell'operatore riunito;
- la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito;

- ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema e ad esso riferita.

14.1.3 CONTENUTI DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Nel passo 1 della procedura di presentazione offerta il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative o fra imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; nel caso di consorzi stabili, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio; sempre nel caso di consorzi stabili, qualora il consorziato

designato sia, a sua volta, un consorzio, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre.

Nella Domanda di partecipazione (modello on-line “Forma di partecipazione/Dati identificativi”), generata dal sistema e compilata in modalità telematica, il concorrente deve altresì:

- indicare i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede);
- indicare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) di taluni dei soggetti di cui all’art. 94, comma 3 del Codice, **come sopra precisato nel box “Avvertenze per la compilazione della domanda”** (quelli non ivi contemplati dovranno essere dichiarati nel Modello A.1 “Dichiarazioni integrative del concorrente”);
- accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel Capitolato speciale di appalto e nei suoi eventuali allegati, nei grafici di progetto, nel Piano per la sicurezza e il coordinamento;
- dichiarare di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della Stazione appaltante, consultabile nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Stazione appaltante;
- impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta.

L’operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza di **tutti i soggetti di cui al co. 3 dell’art. 94 del Codice**. In particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: socio amministratore e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica; nel caso di socio unico persona giuridica, amministratori di quest’ultima;
- in tutte le ipotesi di cui sopra, l’ amministratore di fatto.

Gli operatori economici devono verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nel pdf “domanda di partecipazione” generato automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione “Modifica” presente al passo 1 della procedura di presentazione dell’offerta.

L’inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza dei soggetti di cui al comma 3 dell’art. 94 del D.Lgs. 36/2023, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page.

14.1.4 SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda è firmata digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005:

- dal **concorrente che partecipa in forma singola**;
- nel caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti o non ancora costituiti**, da ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di **consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice**, dal consorzio medesimo;

- nel caso di **aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete** si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile, e alle regole di utilizzo del Sistema Telematico. In particolare:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria e da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara

14.1.5 EVENTUALE PROCURA

La domanda, come anche il DGUE e le dichiarazioni integrative, devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

Nel caso in cui la domanda di partecipazione, il DGUE e le altre dichiarazioni siano firmate da un procuratore, il concorrente **inserisce a sistema nell'apposito spazio, in alternativa:**

- a) l'originale informatico della procura firmato digitalmente dal notaio;
- b) copia informatica conforme all'originale della procura firmata digitalmente dal notaio;
- c) nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura, ovvero copia della visura camerale.

14.1.6 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL BOLLO

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della imposta di bollo sulla domanda di partecipazione del valore di **Euro 16,00** dovrà avvenire mediante **contrassegno telematico (marca da bollo)**.

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul sistema telematico, nell'apposito spazio "*Comprova assolvimento imposta di bollo*", scansione del contrassegno telematico (marca da bollo), che dovrà essere previamente annullato con timbro o firma visibili nella copia per immagine ed associato al CIG della procedura di gara in oggetto con apposita **autocertificazione** a firma del legale rappresentante dell'Impresa concorrente. A tal fine, potrà essere utilizzato anche il modello di autocertificazione messo a disposizione dalla Stazione appaltante su START. Il concorrente è onerato della conservazione del contrassegno telematico per il caso di successivi controlli anche da parte dell'Agenzia delle Entrate e si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni. In caso di partecipazione in Raggruppamento o consorzio ordinario, costituito o costituendo (o figure assimilate), il bollo è dovuto solo dalla mandataria o capogruppo.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - DGUE

Il concorrente, le Imprese ausiliarie, le cooptate, le Imprese consorziate indicate come esecutrici, le consorziate che hanno prestato i requisiti (se non indicate come esecutrici), dovranno compilare **on line**, tramite la piattaforma e seguendo le istruzioni rilasciate dalla stessa, il **DGUE - Documento di Gara Unico Europeo - DGUE**.

Il DGUE consiste in una dichiarazione formale, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 da parte dell'operatore economico, attestante l'assenza dei motivi di esclusione, nonché il possesso dei requisiti speciali previsti dal presente disciplinare.

PRECISAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEL DGUE ON LINE

Oltre all'Impresa che assume la qualifica di concorrente, anche le Imprese ausiliarie, le Imprese consorziate indicate come esecutrici, e le consorziate che hanno prestato al Consorzio i requisiti, nonché l'Impresa cooptata, compilano il DGUE online, seguendo le istruzioni della Piattaforma.

Il Documento di gara unico europeo deve essere pertanto compilato online e presentato, **firmato digitalmente** dal legale rappresentante o procuratore:

- dal concorrente Impresa singola;
- nel caso di **consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili**: dal consorzio, dalle consorziate esecutrici e da quelle che prestano i requisiti;
- nel caso di avvalimento, dall'Impresa ausiliaria;
- nel caso di cooptazione, dall'Impresa cooptata;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE: da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete: da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.

Nell'ipotesi di firma digitale da parte di un procuratore speciale, dovrà inoltre essere inserita nel sistema una copia della procura, salva l'ipotesi in cui alla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, nel qual caso sarà sufficiente la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

AVVERTENZA: possibilità di compilazione autonoma sulla piattaforma START della documentazione amministrativa per le mandanti e del solo DGUE per ausiliarie e consorziate.

Con l'intervento di adeguamento effettuato sulla piattaforma START il 31 maggio 2025, sono state introdotte nuove funzionalità che consentono all'impresa indicata come mandante (in caso di partecipazione come operatore riunito), all'impresa indicata come ausiliaria (in caso di avvalimento), alla consorziata (nel caso di partecipazione in forma di consorzio stabile/consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro/consorzio tra imprese artigiane) **di gestire direttamente in maniera autonoma la documentazione amministrativa a proprio carico.**

In particolare:

- **le imprese mandanti possono compilare e inserire sul sistema la domanda di partecipazione, il DGUE e altra documentazione amministrativa a livello di gara che**

ciascun membro dell'operatore riunito deve presentare singolarmente (richiesta amministrativa impostata dalla stazione appaltante con invio congiunto "NO"); per l'impresa capogruppo/mandataria/offidente resta attiva la possibilità di gestire, oltre alla documentazione di propria pertinenza, anche la documentazione di pertinenza delle mandanti;

- le imprese ausiliarie e le consorziate possono compilare e inserire sul sistema solo il DGUE. Pertanto, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, pertanto, l'inserimento nel sistema, negli appositi spazi, del modulo denominato "*Modello A.2 - Dichiarazioni integrative al DGUE - Impresa consorziata/Impresa ausiliaria/Impresa cooptata*", nonché della restante documentazione ad esse riferite avviene a cura del Consorzio; nel caso di Impresa ausiliaria l'inserimento nel sistema, negli appositi spazi, del modulo denominato "*Modello A.2 - Dichiarazioni integrative al DGUE - Impresa consorziata/Impresa ausiliaria/Impresa cooptata*", nonché della restante documentazione riferita all'ausiliaria, avviene a cura del concorrente.

Per l'impresa offerente resta attiva la possibilità di gestire, oltre alla documentazione di propria pertinenza, anche la documentazione di pertinenza delle ausiliarie/consorziate.

Si sottolinea che per una corretta gestione del flusso, le imprese mandanti, ausiliarie e consorziate devono essere precedentemente iscritte all'indirizzario di START.

DICHIARAZIONI RELATIVE AI REQUISITI DI ORDINE GENERALE DA RENDERSI NEL DGUE ON LINE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo 94.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei

provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

14.3.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEL CONCORRENTE: MODELLO A.1

Il concorrente rende inoltre le seguenti dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, tramite il **Modello A.1**, con le quali:

- indica gli ulteriori soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice non dichiarati nell'ambito della domanda di partecipazione, ivi incluso l'amministratore di fatto, se presente;
- indica il CCNL applicato, con relativo codice alfanumerico unico (di cui all'art. 16 quater del D.L. 76/2020);
- *[solo nel caso in cui il concorrente abbia dichiarato di applicare un CCNL diverso da quelli indicati al paragrafo 3.1 come applicabili al personale dipendente impiegato nell'appalto (per le lavorazioni in categoria OS24 (prevalente): CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti 2022-2025, con codice alfanumerico CNEL A011; per le lavorazioni in categoria OG12 (scorporabile): CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative siglato in data 3 marzo 2022 (accordo di rinnovo del 21 febbraio 2025), avente codice alfanumerico CNEL F012]* dichiara che il CCNL applicato garantisce ai propri dipendenti le stesse tutele del/i CCNL indicato/i da questa stazione appaltante¹⁶;
- *[solo per i Raggruppamenti Temporanei o i Consorzi ordinari o i GEIE non ancora costituiti e per Reti nella forma del raggruppamento costituendo]* indica l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo (indicandone la denominazione) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a tale impresa la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e degli altri componenti e ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alla propria tipologia soggettiva di raggruppamento temporaneo, consorzio, GEIE o Rete;
- *[per i soli operatori economici che si avvalgono del subappalto obbligatorio]* dichiara di obbligarsi a subappaltare totalmente la categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria per la quale è privo di qualificazione;
- dichiara di essere consapevole, ai sensi dell'articolo 119, co. 2, V periodo, del Codice dei Contratti, qualora intenda fare ricorso al subappalto, che **dovrà subappaltare a piccole e medie imprese**, come definite dall'articolo 1, co. 1, lett. o), dell'Allegato I.1. al Codice dei Contratti, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare; in alternativa, dichiara, qualora sussistano le **ragioni per derogare** all'articolo 119, co. 2, V periodo del Codice dei Contratti, che intende subappaltare a piccole e medie imprese una soglia inferiore al 20% delle prestazioni oggetto di subappalto di cui all'articolo 119, co. 2, IV periodo, indicandone le motivazioni;

¹⁶ **N.B:** Questa stazione appaltante provvederà ad acquisire la dichiarazione di equivalenza prima di procedere all'aggiudicazione, nel caso in cui il concorrente risulti il miglior offerente.

- dichiara **di impegnarsi** ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto e con riferimento alle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali una quota percentuale (*che dovrà indicare*), sia all'occupazione giovanile, sia all'occupazione femminile;
- *[per i soli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti]* che la copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, ed inserito nella documentazione amministrativa, è conforme a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e al/alla consigliere/a regionale di parità;
- di non essere stato interdetto dalla partecipazione alle procedure di affidamento, ai sensi all'articolo 1, co. 6, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti, per avere omesso, nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto **la relazione di genere** di cui di cui all'articolo 1 comma 2 dell'Allegato II.3 al Codice;
- di non incorrere nella causa di esclusione di cui all'art. 27, comma 11, D.Lgs. 81/2008;
- *[solo per i Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), se del caso]* dichiara che al fine di soddisfare i requisiti speciali di partecipazione, ricorre ai requisiti di consorziate non esecutrici (*di cui indica denominazione/ragione sociale, C.F. e requisito prestato*);
- *[solo per i Consorzi Stabili di cui all'articolo 65, co. 2, lett. d) del Codice dei Contratti]* dichiara se il Consorzio stabile eseguirà i lavori in proprio esclusivamente con la propria struttura, senza designare consorziate esecutrici *oppure* tramite le consorziate indicate in sede di DGUE;
- *[solo per i Consorzi Stabili di cui all'articolo 65, co. 2, lett. d) del Codice dei Contratti che dichiarino di eseguire tramite consorziate]* dichiara che le consorziate indicate come esecutrici possiedono in proprio i requisiti di capacità tecnica e finanziaria richiesti dal disciplinare di gara; *oppure* che le consorziate indicate come esecutrici non possiedono in proprio i requisiti di capacità tecnica e finanziaria richiesti dal disciplinare di gara e pertanto si avvalgono a loro volta di impresa ausiliaria (*di cui indicano denominazione/ragione sociale e requisito prestato*);
- *[in caso di cooptazione]* dichiara che intende raggruppare in cooptazione, ai sensi e nel rispetto dell'art. 68, comma 12 del Codice e dell'art. 30, comma 4 dell'Allegato II.12 al Codice, altra impresa in qualità di cooptata (*di cui dovrà indicare la denominazione*);
- dichiara di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio)¹⁷;
- dichiara **di impegnarsi** ad assicurare il rispetto degli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e dei principi trasversali previsti dal PN Metro Plus, riportati all'art. 43 del Capitolato speciale d'appalto - Parte I;
- dichiara **di impegnarsi** al rispetto delle clausole contrattuali contenute nei *Criteri Ambientali Minimi (CAM) per il servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde* (adottati con DM n. 63 del 10 marzo 2020); *per l'affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l'arredo urbano e di arredi per gli esterni e l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni* (adottati con DM 7 febbraio 2023, pubblicato nella G.U. n. 69 del 22 marzo 2023); *per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi* (adottati con D.M. 256 del 23 giugno 2022 e relativo Decreto correttivo del 5 agosto 2024);

¹⁷ Si rimanda in proposito al paragrafo 5 del presente disciplinare.

- *[per i soli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta]* dichiara di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'articolo 1, co. 2, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti;
- *per i soli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici]* dichiara di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la documentazione relativa alla regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, co. 3, dell'Allegato II.3 al Codice dei Contratti;
- dichiara **di obbligarsi**, in caso di aggiudicazione, a far eseguire le prestazioni relative alla raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti a soggetti in possesso di:
 - iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (A.N.G.A.) ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e, in particolare: per le prestazioni relative alla raccolta dei rifiuti contenenti amianto, il loro imballaggio e le eventuali operazioni di bonifica, iscrizione categoria 10 del suddetto Albo, sottocategoria 10A per il materiale compatto (data l'entità dell'importo lavori è sufficiente il possesso della classe E di detta categoria); per le eventuali operazioni di bonifica, iscrizione alla categoria 9 del suddetto Albo – bonifica dei siti inquinati (data l'entità dell'importo lavori è sufficiente il possesso della classe E di detta categoria); per le attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti iscrizione per le seguenti categorie: 1 - raccolta e trasporto di rifiuti urbani; 4 - raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi; 5 - raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
 - iscrizione, ai sensi dell'articolo 1, co. 53, lett. c), d) e i-quater) della L. 6 novembre 2012, n. 190, nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa ("white list") istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede;
- dichiara **di obbligarsi**, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ad ottemperare a quanto previsto dalla legge n. 136 del 13/08/2010, in materia di tracciabilità;
- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. 2021/G/000012 del 26/01/2021, pubblicato all'indirizzo <https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;
- dichiara che in caso di aggiudicazione, si avvarrà (ovvero che non si avvarrà) nel corso dell'appalto di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla data di pubblicazione del bando della presente procedura, ai sensi di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice, con indicazione degli estremi in termini di oggetto del contratto, contraente, e data del contratto;
- attesta di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, e in generale per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico del Comune o comunque connessi all'esercizio dei suoi pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 GDPR;
- ai fini dell'applicazione dell'art. 35, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, dichiara **di autorizzare**, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a consentire l'accesso a tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
- dichiara di riservarsi di indicare, in sede di risposta all'eventuale richiesta di giustificazioni per la valutazione di congruità, relativamente alle giustificazioni prodotte, le parti coperte da

segreto tecnico o commerciale (e dunque sottratte all'eventuale accesso agli atti del procedimento);

- dichiara **di autorizzare** la stazione appaltante ai sensi dell'articolo 35, co. 5-bis del Codice dei Contratti, al trattamento dei dati tramite il **FVOE**, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del Codice dei Contratti, nonché per le altre finalità previste dal Codice dei Contratti;
- *[per gli operatori economici ammessi in concordato preventivo]* **precisa** gli estremi del decreto di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione alle gare, **allega** una relazione di un professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, nonché **dichiara**, in caso di partecipazione in Raggruppamento, che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale;

Il **Modello A.1** dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE costituiti o costituendi o aggregazioni di imprese aderenti ad un contratto di rete, il suddetto modello dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal legale rappresentante o procuratore) da ciascuno degli operatori economici facenti parte dell'operatore riunito. L'inserimento di tali documenti sul sistema telematico nell'apposito spazio potrà avvenire anche a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.

Per quanto riguarda l'inserimento di tali documenti nel sistema, si veda il box contenuto al paragrafo 14.2, cui si rinvia.

Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili l'inserimento nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del Consorzio.

14.3.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DELLA CONSORZIATA, AUSILIARIA, COOPTATA: MODELLO A.2

Ciascun concorrente inserisce sul sistema telematico START, negli appositi spazi, le seguenti dichiarazioni integrative da rendersi, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, tramite il **Modello A.2**, da parte di ciascuna:

- **consorziata esecutrice** dei Consorzi di cui all'art. 65 co. 2 lett. b), lett. c) e lett. d) del Codice, nonché dalla eventuale **consorziata che presta i requisiti**;
- **ausiliaria**, ai sensi dell'art. 104 del Codice,
- **cooptata**, ai sensi dell'art. 68, comma 12 del Codice e dell'art. 30, comma 4 dell'Allegato II.12 al Codice.

Con dette dichiarazioni ciascuna Impresa consorziata esecutrice (o che presta i requisiti)/Impresa ausiliaria/Impresa cooptata:

- dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94 co. 3 del Codice;
- *[per i soli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti]* dichiara che la copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, ed inserito nella documentazione amministrativa, è conforme a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e al/alla consigliere/a regionale di parità;

- *[per i soli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta]* dichiara di non essere stato interdetto dalla partecipazione alle procedure di affidamento, ai sensi all'articolo 1, co. 6, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti, per avere omesso, nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto **la relazione di genere** di cui di cui all'articolo 1 comma 2 dell'Allegato II.3 al Codice;
- dichiara di non incorrere nella causa di esclusione di cui all'art. 27, comma 11, D.Lgs. 81/2008;
- *[per le sole **Imprese consorziate designate come esecutrici da Consorzio Stabile** ai sensi dell'art. 65, comma 2 lett. d) del D.Lgs. 36/2023]* dichiara di possedere in proprio i requisiti di qualificazione indicati nel bando e nel disciplinare di gara, oppure di non possedere detti requisiti in proprio, ma mediante avalimento ai sensi dell'art. 104 con Impresa ausiliaria (indicandone denominazione sociale/ragione sociale e Codice Fiscale e allegando DGUE e Modello A.2 dell'ausiliaria e contratto di avalimento);
- *[solo per le **Imprese ausiliarie** ai sensi dell'art.104 del D.Lgs. 36/2023]* dichiara di possedere le risorse necessarie e le dotazioni tecniche di cui è carente il concorrente, che gli avrebbero consentito di ottenere l'attestazione di qualificazione nella categoria e classifica oggetto di avalimento e inoltre dichiara di obbligarsi verso il concorrente avvalente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse suindicate, allegando in proposito il contratto di avalimento e copia della propria attestazione SOA;
- *[per la sola ipotesi in cui l'impresa ausiliaria sia un Consorzio stabile ai sensi dell'art. 65, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 36/2023]* dichiara di aver maturato in proprio i requisiti oggetto del contratto di avalimento;
- *[per le sole **imprese cooptate**]* dichiara di eseguire lavori (*che indica*) per un importo non superiore al 20% dell'importo complessivo dell'appalto ed in ogni caso non superiore all'importo delle qualificazioni possedute, in conformità art. 68, comma 12 del Codice e dell'art. 30, comma 4 dell'Allegato II.12 al Codice;
- *[per i soli operatori economici ammessi al concordato preventivo]* dichiara gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara, in caso di partecipazione in Raggruppamento, che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi del D.Lgs. 14/2019;
- dichiara di essere edotta degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. 2021/G/000012 del 26/01/2021 pubblicato all'indirizzo <https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf>, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- attesta di essere informata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, e in generale per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico del Comune o comunque connessi all'esercizio dei suoi pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, c.d. GDPR;
- dichiara di autorizzare la stazione appaltante ai sensi dell'articolo 35, co. 5-bis del Codice dei Contratti, al trattamento dei dati tramite il **FVOE**, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai

fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del Codice dei Contratti, nonché per le altre finalità previste dal Codice dei Contratti;

- *[In caso di sottoscrizione da parte di procuratore i cui poteri risultino da visura camerale]¹⁸ di disporre dei poteri rappresentativi della propria impresa suindicata come risultante dalla visura camerale allegata.*

Il **Modello A.2** dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante (o eventuale procuratore) della **consorziata esecutrice, per i consorzi stabili anche della consorziata che presta i requisiti, dell'impresa ausiliaria o cooptata** ed essere inserito sul sistema telematico da parte del concorrente negli appositi spazi predisposti sul Sistema telematico, potendo la consorziata/ausiliaria/cooptata compilare e inserire autonomamente il solo DGUE, sempre come specificato nel box al soprastante paragrafo 14.2.

Il concorrente, nel caso in cui il DGUE e il Modello A.2 siano compilati e firmati digitalmente da **un procuratore, inserisce a sistema nell'apposito spazio, in alternativa** l'originale informatico della procura firmato digitalmente dal notaio; ovvero, la copia informatica conforme all'originale firmata digitalmente dal notaio della procura; c) nel solo caso in cui dalla visura camerale risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa e firmata digitalmente dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

14.3.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del D.LGS. 21 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale **dichiara**, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, **all'interno del Modello A.1**, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta inoltre una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, inserisce a sistema nell'apposito spazio:

- 1) il **DGUE dell'ausiliaria**, compilato nelle parti pertinenti e firmato digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore dell'ausiliaria stessa;
- 2) il **contratto di avvalimento** in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia informatica dell'originale analogico certificata conforme dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato e firmata digitalmente dallo stesso, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 104 comma 1 e comma 2 del Codice, la indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico, con espressa indicazione se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 104, comma 2 del Codice, il contratto di avvalimento concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un

¹⁸ Ove non risultino i poteri rappresentativi a livello camerale dovrà essere allegata la procura in originale informatico firmato digitalmente dal notaio ovvero copia informatica conforme all'originale firmata digitalmente dal notaio.

appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00, **ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.**

3) il **Modello A.2**, firmato digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa ausiliaria;

4) l' **attestazione di qualificazione SOA dell'Impresa ausiliaria (art. 104, comma 5 del Codice)**;

5) eventuali certificazioni dell'Impresa ausiliaria.

14.5 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI COOPTATA

In caso di cooptazione, il concorrente cooptante deve dichiarare nel **Modello A.1** di associare in cooptazione altra impresa in qualità di cooptata. L'impresa cooptata - che in tale qualità esegue lavori senza acquisire lo status di concorrente - dovrà dichiarare in **un distinto DGUE** di possedere i requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché gli ulteriori requisiti indicati nel precedente paragrafo 6.1, ed i requisiti di qualificazione per un importo pari ai lavori che le saranno affidati in conformità all'art. 68 co. 12 del Codice e art. 30, comma 4, allegato II.12. Dovrà inoltre rendere le ulteriori dichiarazioni compilando il **Modello A.2**.

14.6 COMUNICAZIONE DATI IDENTIFICATIVI DEI TITOLARI EFFETTIVI

Il concorrente dovrà allegare inoltre, nell'apposito spazio previsto sulla piattaforma START il Modello "**Comunicazione dati identificativi dei titolari effettivi**", debitamente firmato.

Si precisa che, ai sensi della normativa antiriciclaggio, tutti gli operatori economici, fatta eccezione per le imprese individuali, hanno un titolare effettivo, che deve pertanto essere identificato e comunicato.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) la comunicazione dovrà essere presentata da tutti gli operatori economici che fanno parte del Raggruppamento.

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 e del D.Lgs. n.125 del 2019, vi sono **tre criteri alternativi** per l'individuazione del titolare effettivo:

1. **criterio dell'assetto proprietario:** il titolare/i effettivo/i è individuata nella persona o nelle persone che detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo;
2. **criterio del controllo:** sulla base di questo criterio il titolare effettivo è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita maggiore influenza all'interno del panorama degli shareholders.
3. **criterio residuale:** se non sono stati individuabili titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.

14.7 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega inoltre, negli appositi spazi previsti sulla piattaforma START:

1) ricevuta di pagamento del **contributo a favore dell'ANAC**;

2) **autocertificazione di assolvimento dell'imposta di bollo** unitamente alla scansione della marca da bollo da € 16,00;

3) *(eventuale, in caso di sottoscrizione del procuratore)* **copia**, come indicato al precedente paragrafo 14.1.5 del presente disciplinare, **della procura** oppure, nel solo caso in cui dalla visura

camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura, ovvero copia della visura camerale;

4) *(eventuale, in caso di operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti)* **copia dell'ultimo Rapporto sulla situazione del personale** redatto ai sensi dell'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità), con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Si precisa che, in caso di partecipazione in forma associata (RTI, consorzi, reti di imprese), copia del predetto rapporto deve essere presentata da ciascuna delle seguenti imprese, sempre che su di essa incomba l'obbligo di redazione del rapporto ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 198/2006:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande (del Consorzio ordinario) o GEIE;

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

c. dal Consorzio (di cui alle lett. b), c) e d) del comma 2, art. 65 del Codice) e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici dei lavori.

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, detto rapporto deve essere presentato sia dall'ausiliaria che dal concorrente ausiliato.

14.8 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

I soggetti associati devono inoltre produrre, inserendolo negli appositi spazi sulla piattaforma START, **quanto segue:**

A) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI GIÀ COSTITUITI:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione, **da rendersi all'interno della domanda di partecipazione**, delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti;

B) CONSORZI ORDINARI O GEIE GIÀ COSTITUITI:

- copia dell'atto costitutivo e statuto del consorzio¹⁹ o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione, **da rendersi all'interno della domanda di partecipazione**, delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;

C) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI ORDINARI O GEIE, NON ANCORA COSTITUITI:

dichiarazione, rese da ciascun concorrente, attestante:

a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice, conferendo mandato

¹⁹ Si precisa che quanto indicato nel punto B) è richiesto **solo nell'ipotesi di consorzio ordinario di concorrenti** di cui all'art. 65, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 36/2023 e non nelle diverse ipotesi di consorzio di cui alle lettere b), c) e d) del citato art. 65, comma 2.

collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. le quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

N.B.: le dichiarazioni di cui ai punti a. e c. sono contenute all'interno della domanda di partecipazione, la dichiarazione di cui al punto b. è contenuta all'interno del Modello A.1 - Dichiarazioni integrative al DGUE del concorrente (e nell'offerta economica).

D) AGGREGAZIONI DI RETISTI: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. RETE SOGGETTO):

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

E) AGGREGAZIONI DI RETISTI: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (c.d. RETE CONTRATTO):

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

F) AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: se la rete partecipa nelle forme del RTI COSTITUITO O COSTITUENDO (perché la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza, oppure la rete è sprovvista di organo comune, ovvero perché l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti):

F.1) aggregazioni di retisti in caso di RTI costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

F.2) aggregazioni di retisti in caso di RTI costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. OFFERTA ECONOMICA

15.1 GENERAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per presentare l'offerta economica il concorrente dovrà:

1. **Accedere** allo spazio dedicato alla gara per cui si partecipa, sul sistema telematico;

2. **Compilare** il form on line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
3. **Scaricare** sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;
4. **Firmare** digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
5. **Inserire** nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.

15.2 CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA

L’offerta economica contiene, **a pena di esclusione**, il ribasso percentuale unico, espresso con 3 (tre) cifre decimali, sull’**importo soggetto a ribasso d’asta di € 371.705,75²⁰**, oltre IVA (nei termini di legge).

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

L’offerta economica, quindi, dovrà contenere **a pena di esclusione**:

- 1) **il prezzo complessivo offerto** per l’appalto, in cifre, IVA esclusa;
- 2) **il ribasso percentuale offerto** da applicare sull’importo a base di gara, in cifre, IVA esclusa;
- 3) **la stima dei costi aziendali dell’offerente** concernenti **l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** (c.d. oneri aziendali della sicurezza);
- 4) **i costi della manodopera**, in cifre, **indicati dal concorrente**, relativi al personale stimato nell’esecuzione dell’appalto, **ai sensi dell’art. 108, comma 9, del Codice**.

Ai sensi dell’articolo 41, comma 14, del Codice, **i costi della manodopera indicati da questa stazione appaltante** al paragrafo 3.1 del presente disciplinare **non sono ribassabili**, evidenziando che è comunque fatta salva la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Si precisa che:

- quanto agli **oneri aziendali della sicurezza**, essi si identificano nei costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sostenuti *ex lege* dall’operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa, commisurati alle caratteristiche e all’entità dell’appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque, diversi da quelli da interferenze. Gli oneri aziendali concernenti la sicurezza che devono essere indicati nell’offerta economica sono quindi quelli sostenuti dall’operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, imputati allo specifico appalto. La quantificazione di tali oneri è rimessa ad ogni partecipante alla gara, che deve indicarli **a pena di esclusione**, all’interno della propria offerta economica, nell’apposito “*form on-line*”. L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità degli oneri della sicurezza afferenti all’impresa, indicati dai concorrenti in sede di presentazione dell’offerta, richiedendo il dettaglio delle voci che li compongono;

- quanto ai **costi della manodopera** indicati dall’offerente, **se inferiori a quelli indicati da questa stazione appaltante ai sensi dell’art. 41, comma 14 del Codice**, **l’offerta sarà sottoposta a verifica di congruità ai sensi dell’art. 110, comma 1 del Codice**. I costi indicati dal concorrente non potranno comunque essere inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui al citato art. 41 co. 13 del Codice. Ove risultasse che i costi della manodopera dell’offerente sono inferiori ai minimi salariali retributivi di cui sopra, la stazione appaltante l’offerta del concorrente sarà esclusa in quanto anormalmente bassa. L’offerta

²⁰ Cfr. precedente nota n. 2.

economica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (in tale ultimo caso dovrà essere inserito a sistema copia della relativa procura).

Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da consorzio non ancora costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

15.3 SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (che dovrà inserire a sistema copia della relativa procura) ed inserita sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

L'offerta economica deve essere **firmata digitalmente**:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica deve essere firmata digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica deve essere firmata digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta economica deve essere firmata digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DOCUMENTI (INCLUSA L'OFFERTA ECONOMICA) NEL SISTEMA

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB.

I **documenti informatici** trasmessi attraverso il sistema dovranno essere **preferibilmente nei seguenti formati**, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:

- PDF/ - PDF/A - PDF.P7M per i documenti di testo;
- PDF/A e JPG per le immagini.

La Stazione Appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti, né è responsabile dell'integrità dei documenti che saranno caricati a sistema dai concorrenti; pertanto i file danneggiati, illeggibili e quindi non esaminabili saranno considerati come mancanti.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all'offerta economica e alla domanda di partecipazione.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, INDIVIDUAZIONE DELLA SOGLIA DI ANOMALIA ED ESCLUSIONE AUTOMATICA

L'appalto sarà aggiudicato con il **criterio del minor prezzo**, ai sensi degli artt. 50 comma 4 e 108 del Codice.

Qualora il numero delle offerte ammesse sia **pari o superiore a 5**, così come stabilito dall'art. 54, comma 1, del Codice, la stazione appaltante farà ricorso all'**esclusione automatica** dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'allegato II.2 Codice, metodo A.

Il calcolo verrà svolto **automaticamente dal sistema START** secondo le indicazioni riportate sulla piattaforma telematica, nell'area *Istruzioni*, sezione "Manuali utilizzo funzionalità START", voce "Decimali nel calcolo della soglia di anomalia".

17. SESSIONE DI GARA

La prima sessione avrà luogo il giorno 16/03/2026, alle ore 10:00, salvo impedimenti, mediante l'utilizzo della piattaforma telematica START.

Lo svolgimento telematico della procedura, che ne consente il completo e tempestivo tracciamento, oltre all'inviolabilità delle offerte, garantisce la pubblicità.

Garantisce altresì il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.²¹

Tramite la piattaforma saranno altresì forniti ai concorrenti gli aggiornamenti circa la procedura.

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

18.1 SEQUENZA DELLE OPERAZIONI DI GARA

La stazione appaltante si avvarrà nella presente gara della **facoltà prevista dall'art. 107, comma 3, del Codice**, di esaminare le offerte prima di verificare l'assenza dei motivi di esclusione ed il rispetto dei criteri di selezione ai sensi del Codice (c.d. "**inversione procedimentale**"): procederà pertanto prima all'apertura dell'offerta economica di tutti i concorrenti e poi alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente classificatosi al primo posto in graduatoria. La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di verificare, a suo insindacabile giudizio, la documentazione amministrativa di qualsiasi altro concorrente.

Il soggetto che, in quanto deputato all'espletamento della gara ai sensi dell'art. 37 del *Regolamento comunale generale per l'attività contrattuale*, presiede il Seggio di gara procederà come segue:

- aprirà, esaminerà e, in caso di esito positivo, approverà sulla piattaforma le offerte economiche di tutti i concorrenti;
- dopo aver preso visione della graduatoria simulata dalla piattaforma START - che calcolerà automaticamente la soglia di anomalia - procederà alla verifica della completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata dal concorrente che, avendo presentato la migliore offerta non anomala, è risultato il miglior offerente;
- successivamente chiuderà la fase di verifica della documentazione amministrativa, per consentire alla piattaforma telematica di formare la graduatoria dei concorrenti;
- concluderà quindi le operazioni di gara, trasmettendo gli atti al RUP per i successivi adempimenti.

²¹ Come da Bando tipo ANAC n. 1, approvato con delibera n. 309 del 27 giugno 2023 e relazione illustrativa.

18.2 VERIFICA DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Nella prima seduta, il soggetto che presiede il Seggio di gara, dopo aver fatto accesso all'area della piattaforma contenente la documentazione economica, procederà di volta in volta, con riferimento a ciascuna offerta economica presentata (c.d. busta economica):

- all'apertura della busta economica, verificandone la regolarità formale;
- a dare lettura del ribasso offerto, approvando poi sul sistema telematico la documentazione economica esaminata;
- all'esito dell'esame delle offerte economiche, a chiudere sulla piattaforma la fase di esame delle buste economiche.

18.3 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DEL MIGLIOR OFFERENTE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE

Concluso l'esame delle offerte economiche, il soggetto che presiede il Seggio di gara farà accesso all'area della piattaforma contenente la documentazione amministrativa (c.d. "busta amministrativa").

Utilizzando la funzionalità della piattaforma S.T.A.R.T., "Simula Classifica", che consente di visualizzare l'anteprima della classifica, sarà individuato il miglior offerente, per la verifica della documentazione amministrativa, come segue:

- **qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque**, dopo il calcolo della soglia di anomalia ai sensi del precedente paragrafo 16, saranno automaticamente escluse le offerte individuate come anomale e pertanto sarà individuata come migliore offerta quella con il ribasso più alto non anomalo;
- **qualora infine il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque**, non sarà effettuato il calcolo della soglia di anomalia e sarà individuata come migliore offerta quella con il ribasso più alto.

Il soggetto che presiede il Seggio di gara procederà quindi, sulla base della documentazione contenuta nella "busta amministrativa" del miglior offerente, a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa presentata rispetto a quanto richiesto nel presente disciplinare, e, in particolare, a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate circa il possesso dei requisiti generali e speciali;
- b) richiedere eventuali chiarimenti o attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 13;
- c) verificare la documentazione presentata in sede di chiarimenti e/o eventuale soccorso istruttorio e ad esporre le risultanze delle valutazioni effettuate;
- d) approvare sulla piattaforma START la documentazione del soggetto verificato risultata regolare, disponendone l'ammissione;
- e) proporre al RUP di disporre l'eventuale esclusione del miglior offerente verificato, nel caso in cui, all'esito di tale verifica e dell'eventuale soccorso istruttorio, risulti la presenza di un motivo di esclusione o il mancato rispetto dei criteri di selezione; in tal caso sarà rideterminata la soglia di anomalia e sarà sottoposto a verifica il nuovo miglior offerente.

Successivamente, il soggetto che presiede il Seggio di gara completerà la fase relativa all'esame della documentazione amministrativa, utilizzando la funzionalità di START che consente di completare detto esame senza dover approvare i documenti di tutti i partecipanti.

All'esito delle operazioni, il Presidente del Seggio di gara accederà alla classifica generata automaticamente dal sistema S.T.A.R.T., e inoltrerà al RUP la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente risultato il miglior offerente.

Le eventuali esclusioni saranno comunicate ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera d), del Codice.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di cui all'art. 54 comma 1 del Codice, di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. La verifica di congruità in tale caso è rimessa al RUP.

19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione della gara avverrà nei confronti del miglior offerente entro il termine di cinque mesi²² dalla data di pubblicazione del bando di gara, previa verifica dell'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quelli indicati dalla stazione appaltante.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione generali e speciali, ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione del concorrente e alla segnalazione all'ANAC. Si procederà altresì a riformulare la graduatoria e ad effettuare le verifiche nei confronti del nuovo miglior offerente.

Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procederà in modo analogo.

Una volta disposta l'aggiudicazione, ne sarà data comunicazione a tutti i concorrenti, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera c, del Codice, tramite la piattaforma START., unitamente ai verbali di gara.

Ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 55, comma 1, del Codice, il contratto è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione. Trattandosi di contratto di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, non si applicano i termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4 del Codice.

Ai sensi del citato art. 18 del Codice:

- se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali;
- se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

Ai fini della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, pari al 5% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del Codice.

Deve altresì depositare, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

Il contratto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante di questa stazione appaltante.

Poiché dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 81/2008 sono tenuti al possesso della c.d. patente a crediti di cui all'art. 27 del D. Lgs. 81/2008, nonché al rispetto delle prescrizioni di cui al D.M. 18 settembre 2024. n. 132, ai fini della stipula del contratto sarà verificato (tramite consultazione dell'apposito portale, ove consentita, oppure richiedendo all'operatore economico la

²² Articolo 2 lettera a) dell'Allegato I.3, del Codice, in combinato disposto con l'articolo 17 comma 3 del medesimo Codice.

necessaria documentazione a comprova), il possesso della patente a crediti da parte dell'aggiudicatario.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali relativi alla stipulazione del contratto. L'imposta di bollo è definita in base alla fascia di importo come indicato nell'allegato I.4 del Codice e dovrà essere assolta mediante il modello F24 Elide -come da provvedimento n. prot. 240013 del 29 giugno 2023, dell'Agenzia delle Entrate-, utilizzando il codice tributo "1573" denominato "Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36" (Risoluzione n. 37/2023).

A seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, di cui all'art. 124, comma 1, del Codice, ed in tutti i casi ivi previsti, saranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori. In tal caso, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

20. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà nei confronti del concorrente classificatosi al primo posto della graduatoria, attraverso l'utilizzo del Servizio FVOE - Fascicolo virtuale dell'operatore economico (cfr. paragrafo 6 del presente disciplinare).

I controlli verranno effettuati sul concorrente, e in caso di avvalimento, anche sull'impresa ausiliaria, nonché, in caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, anche sulle consorziate indicate come esecutrici. Relativamente ai consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lettera d) del Codice, i controlli saranno effettuati, oltre che sulle consorziate indicate come esecutrici, anche su quelle che hanno prestato i requisiti.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procederà direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

La verifica del requisito di regolarità contributiva sarà effettuata tramite DURC *on line*.

L'aggiudicazione e la stipulazione del contratto sono subordinate alle verifiche antimafia di cui agli art. 83 ss del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

Il controllo antimafia verrà eseguito tramite Banca Dati Nazionale Antimafia, fatta salva la consultazione della c.d. White List, ai sensi dell'art. 52 bis L. 190/2012, dell'art. 3 bis del DPR 18/04/2013, come aggiornato dal d.p.c.m. 24/11/2016.

A seguito del suddetto controllo, la stazione appaltante procederà alla stipula del contratto, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

21. CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Ai sensi del comma 1 dell'art. 1 dell'Allegato II.3 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 (come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209), **gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta**, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 11/04/2006, n. 198, **sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto**, a consegnare alla stazione appaltante una **relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 20 del Capitolato speciale d'appalto, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 1 dell'Allegato II.3 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36 (come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209), **gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti** sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L.12/03/1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 20 del Capitolato speciale d'appalto, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso.

Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con riferimento alle attività di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti:

- le prestazioni relative alla **raccolta dei rifiuti contenenti amianto, il loro imballaggio e le eventuali operazioni di bonifica** dovranno essere eseguite da un soggetto in possesso di **iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (A.N.G.A.)** valida, così come previsto all'art. 212 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con riguardo, in particolare, alla **categoria 10** del suddetto Albo, sottocategoria 10A per il materiale compatto. Data l'entità dell'importo lavori è sufficiente che il soggetto esecutore sia in possesso della **classe E** di detta categoria.

Per le eventuali **operazioni di bonifica** che dovessero risultare necessarie a seguito delle attività di smaltimento dei rifiuti, è necessario che il soggetto esecutore risulti iscritto alla **categoria 9 – bonifica dei siti inquinati** del suddetto Albo. Data l'entità dell'importo lavori è sufficiente che il soggetto esecutore sia in possesso della **classe E** di detta categoria.

Per le attività di **raccolta e di trasporto dei rifiuti** il soggetto esecutore dovrà risultare in possesso di iscrizione al suddetto Albo per le seguenti categorie (necessarie per lo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti ipotizzati nel progetto esecutivo in oggetto):

1 - raccolta e trasporto di rifiuti urbani;

4 - raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;

5 - raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;

- il soggetto esecutore deve inoltre possedere **iscrizione, ai sensi dell'articolo 1, co. 53, lett. c), d) e i-quater) della L. 6 novembre 2012, n. 190, nell'elenco dei fornitori,**

prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (“white list”) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede.

A tale riguardo, si precisa che le suelencate condizioni di esecuzione non costituiscono requisiti di partecipazione ai sensi del paragrafo 6 del presente disciplinare e, pertanto, non sono richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura, ma dovranno essere possedute dal soggetto che eseguirà le prestazioni al momento dell’avvio dell’esecuzione delle attività. **Qualora le suddette attività siano affidate a operatore economico non in possesso dei summenzionati requisiti, il contratto sarà risolto per inadempimento dell’appaltatore.**

22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di cui alla presente procedura, nonché i subappalti e i subcontratti da essa discendenti, sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati alla commessa pubblica di cui al presente appalto;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

23. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto della presente procedura, ciascun aggiudicatario dovrà uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (come modificato con Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81), nel Codice di comportamento di questa stazione appaltante, pubblicato sul sito della stazione appaltante al seguente link: <https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf> e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, confluito nella sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025/2027, approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 89

del 14/03/2025.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dalla presente procedura di gara sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Firenze, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D.Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, tel. 055 267301, nei termini indicati dall'art. 120 del citato D.Lgs. 104/2010.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii e del Regolamento UE 2016/679 GDPR nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara e in generale per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, circa il loro utilizzo si precisa quanto segue:

Finalità del trattamento

I dati inseriti nella "domanda di partecipazione", nelle dichiarazioni integrative, nel "DGUE", nelle offerte ed in tutta la documentazione prodotta vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel disciplinare di gara) nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti. I dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal Codice e dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione sia obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

I dati inoltre potrebbero essere pubblicati sulle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e simili) o in banche dati nazionali/regionali quando previsto dalla Legge.

Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Firenze.

Sub-titolari del trattamento dei dati sono i Dirigenti del Comune di Firenze Responsabili della relativa fase della procedura.

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e del Comune di Firenze assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

L'informativa dettagliata sul trattamento, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo n. 2016/679, è consultabile nella documentazione di gara pubblicata sulla piattaforma START in corrispondenza della procedura di gara.

26. ACCESSO AGLI ATTI DI GARA

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti sulla piattaforma START a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la piattaforma START, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario e i verbali di gara.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili reciprocamente, tramite la piattaforma, le offerte economiche dagli stessi presentate e la eventuale documentazione amministrativa che è stata verificata in sede di gara; non saranno invece resi disponibili i documenti non verificati, non avendo costituito presupposto dell'aggiudicazione.²³

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Si invitano le imprese concorrenti a NON inserire documenti di riconoscimento - del tutto inutili in quanto i file sono firmati digitalmente - nella propria documentazione di gara, evidenziando che, qualora inseriti, saranno resi accessibili.

²³ Si veda parere del Consiglio di Stato 13 gennaio 2026 n. 61.

La Dirigente del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici
Dott.ssa Alessandra Battaglini